

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

6.12.2007

B6-0513/2007

## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a seguito dell'interrogazione orale B6-0387/2007

a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento

da Giuseppe Gargani

a nome della commissione giuridica

sul diritto contrattuale europeo

**Risoluzione del Parlamento europeo sul diritto contrattuale europeo**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto contrattuale europeo<sup>1</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sul diritto contrattuale europeo e la revisione dell'acquis: prospettive per il futuro<sup>2</sup>,
  - viste le sue risoluzioni del 26 maggio 1989, del 6 maggio 1994, del 15 novembre 2001 e del 2 settembre 2003,
  - vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 sulle implicazioni istituzionali e giuridiche dell'impiego di strumenti normativi non vincolanti<sup>3</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 su "Legiferare meglio" nell'Unione europea<sup>4</sup>,
  - vista la relazione della Commissione del 25 luglio 2007 denominata "Seconda relazione sullo stato di avanzamento relativo al quadro comune di riferimento"<sup>5</sup>,
  - visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che il quadro comune di riferimento (QCR), che la Commissione intende quale "strumentario" o manuale che il legislatore UE utilizza nella revisione della legislazione in vigore e nella preparazione della nuova legislazione nel settore del diritto contrattuale, non è attualmente provvisto di effetti giuridici vincolanti e resta quindi nell'ambito di una normativa non vincolante,
- B. considerando che il QCR, sul quale la Commissione intende esprimersi sotto forma di Libro bianco, avrà effetti giuridici e pratici indiretti e determinerà gran parte delle future misure legislative nel settore del diritto contrattuale,
- C. considerando la natura prettamente politica delle decisioni riguardo a quali parti del Progetto accademico del QCR debbano essere incorporate nel QCR finale, e sul suo campo di applicazione,
- D. considerando che è essenziale garantire che le parti del Progetto accademico del QCR selezionate per il QCR finale siano coerenti fra loro, con il seguito del Libro Verde del 7 febbraio 2007 della Commissione, e con altre normative comunitarie collegate al diritto contrattuale,

---

<sup>1</sup> Testi approvati, (P6\_TA(2006)0352.

<sup>2</sup> Testi approvati, (P6\_TA(2006)0109.

<sup>3</sup> Testi approvati, (P6\_TA(2007)0366.

<sup>4</sup> Testi approvati, (P6\_TA(2007)0363.

<sup>5</sup> COM(2007)447.

- E. considerando che il QCR viene considerato uno strumento propizio ad una migliore regolamentazione ai fini della coerenza e della buona qualità della legislazione comunitaria nel settore del diritto dei contratti; considerando, tuttavia, che l'obiettivo di una migliore regolamentazione non deve limitare il campo d'azione dei colegislatori europei,
- F. considerando che deve giungere il momento in cui la Commissione decide se o meno avvalersi del proprio diritto di iniziativa e, in caso affermativo, in merito a quali settori del diritto contrattuale e su quale base giuridica,
1. accoglie favorevolmente il completamento del Progetto accademico del QCR;
  2. invita la Commissione a presentare un piano chiaro per il processo, da avviare dopo la presentazione del Progetto accademico del QCR , di selezione delle parti del Progetto accademico del QCR che andranno a far parte del QCR finale della Commissione;
  3. invita la Commissione a coinvolgere il Parlamento in tale processo, prima dell'adozione di ogni provvedimento procedurale;
  4. invita la Commissione a seguire il lavoro dei ricercatori, i risultati dei laboratori QCR già tenuti, nonché i risultati dei nuovi laboratori QCR che saranno organizzati dalla DG GLS e dalla DG MARKT;
  5. invita la Commissione a coordinare il lavoro del QCR all'interno delle varie DG interessate, secondo una procedura trasparente e formalizzata al fine di garantire coerenza tra i vari settori del diritto contrattuale;
  6. invita la Commissione a decidere in merito al campo di applicazione del QCR finale solo dopo aver tenuto un vasto dibattito con tutti i gruppi in questione, i ricercatori, le parti interessate ed anche il Parlamento; invita la Commissione, al momento di decidere in merito al campo d'applicazione del QCR, a tener conto della posizione del Parlamento, già illustrata in varie risoluzioni;
  7. ribadisce il suo forte sostegno ad un approccio basato su un QCR più ampio in relazione a questioni di diritto contrattuale generale, che vada oltre il settore della protezione dei consumatori;
  8. sottolinea la sua convinzione che un approccio orientato verso una migliore regolamentazione in materia di QCR significhi che quest'ultimo non può essere limitato esclusivamente a questioni relative al diritto contrattuale dei consumatori, ma deve focalizzarsi su questioni di diritto contrattuale generale: deve quindi essere garantito un approccio coerente alla revisione dell'*acquis* dei consumatori, segnatamente un eventuale strumento orizzontale in tale settore;
  9. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di tenere aperte tutte le varie opzioni possibili per quanto riguarda l'obiettivo e la forma giuridica di un futuro strumento QCR, compreso uno strumento opzionale;
  10. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di associare il Parlamento ai lavori relativi al

QCR;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.